

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma 10-09-2020

Messaggio n. 3280

Oggetto: Istruzioni operative per la gestione delle attività successive alla presentazione di domande di assegno ordinario in presenza di assegno di solidarietà di cui all'art.6 del D.I.n.94343/2016, ai sensi dell'art.21 del D.L. n.18/2020 e sue modifiche ed integrazioni.

Con la circolare n. 47 del 28/3/2020 e n. 84 del 10/07/2020 sono state illustrate le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n.18/2020, così come convertito dalla legge n.27/2020 e dal decreto legge n.34/2020 così come convertito dalla legge n.77/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulla gestione dell'iter concessorio relativo alle medesime istanze.

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni per una corretta gestione delle istanze di assegno di solidarietà in presenza di una richiesta di trattamento di assegno ordinario con causale COVID-19, ai sensi dell'art. 21 del decreto - legge n. 18/2020 e s.m.i.

Il predetto articolo 21 prevede, per i datori di lavoro iscritti al Fis che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà e che devono sospendere il trattamento a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere all'assegno ordinario di cui all'articolo 19 del medesimo decreto.

Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro inoltri una domanda di assegno ordinario con causale COVID-19 e, alla data di presentazione della predetta istanza, risulti già chiesta, per la stessa unità produttiva, un assegno di solidarietà, l'operatore deve richiedere al datore stesso se intenda sospendere il trattamento di solidarietà in corso. In caso di risposta negativa, l'istanza di assegno ordinario con causale COVID-19 andrà respinta non essendo possibile la compresenza delle due prestazioni. Invece, in caso di risposta affermativa, occorre, prima di autorizzare la domanda di assegno ordinario con causale COVID-19, disporre la sospensione dell'assegno di solidarietà ed operare secondo le seguenti modalità.

Se la domanda di assegno di solidarietà si trova nello stato "istruttoria" o nello stato "pervenuta", l'operatore procederà, nella sezione controlli della procedura Fon.S.I., a ridurre il periodo richiesto a titolo di assegno di solidarietà impostando, come data fine, l'inizio del periodo richiesto a titolo di assegno ordinario con causale COVID-19. Inoltre, dovrà essere richiesto all'azienda, con comunicazione PEC tramite cassetto bidirezionale, il numero di ore non indennizzabili per il periodo oggetto di riduzione. Conseguentemente, l'istanza di assegno di solidarietà verrà accolta con un provvedimento di accoglimento parziale riferito al periodo ridotto secondo le predette indicazioni.

Nel caso in cui la domanda di assegno di solidarietà si trova nello stato "autorizzata", l'operatore procederà ad operare una rettifica a ribasso, riducendo il periodo richiesto a titolo di assegno di solidarietà e impostando, come data fine, l'inizio del periodo richiesto a titolo di assegno ordinario con causale COVID-19. Anche in questo caso dovrà essere richiesto all'azienda, con comunicazione PEC tramite cassetto bidirezionale, il numero di ore non indennizzabili per il periodo oggetto di riduzione. Conseguentemente, verrà emesso un nuovo provvedimento di accoglimento dell'istanza di assegno di solidarietà che annulla e sostituisce il precedente, con autorizzazione rimodulata a seguito della riduzione delle ore.

Al termine del periodo di assegno ordinario con causale COVID-19, le strutture territoriali dovranno preliminarmente verificare l'interesse dell'azienda a riprendere la fruizione dell'assegno di solidarietà. Nel caso in cui l'azienda confermi detto interesse, dovrà inoltrare una nuova domanda al fine di completare il programma di solidarietà con riferimento agli stessi lavoratori destinatari della prestazione prima della sospensione del programma stesso, indicando le ore relative al nuovo periodo richiesto.